

Indicazioni per l'accesso ai contributi per edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili (per centri o istituti residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano).
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19).

Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).

CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,
- non hanno la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo (1), ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale,
- sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni): solo per le parti esclusive (2).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 17).

(1) Nel caso in cui il disabile, che ne ha già fatto richiesta, non ha ancora la residenza nell'immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l'effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato.

(2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della l.r. n. 6/1989). Sono fatti salvi i soli interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- L'onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il diversamente abile).
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C).

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune
- quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi)
- quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 4).

PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

- Per edifici privati esistenti alla data dell'11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia)
- per immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili, ove vi risiedano
- per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 1).

PER QUALI TIPOLOGIE D'INTERVENTI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

È possibile richiedere **un** contributo per opere interne all'alloggio ed **uno** per opere esterne e meccanismi di sollevamento **facendo due domande separate**; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un'unica domanda.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio e adeguamento dell'ascensore).

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie ritenute ammissibili.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.6 - 4.10).

■ Opere interne all'alloggio

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Porte interne/infissi	Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso	La semplice sostituzione con porta/infisso delle medesime caratteristiche	
Pavimenti	Adeguamento con materiali idonei	La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche	
Tapparelle	Motorizzazione	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Arredi e cucine	Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina	La semplice sostituzione con arredo delle medesime caratteristiche	
Terminali degli impianti	Spostamento del terminale alla quota prevista	La semplice sostituzione o il solo spostamento su altra parete	
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche	
Balconi e terrazze	Solo l'adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione con materiali idonei	La semplice sostituzione con pavimento delle medesime caratteristiche e tutto ciò che non è adeguamento di dislivelli	
Percorsi orizzontali interni (corridoi)	Allargamento con relativo adeguamento murario, installazione di corrimano		
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono	La semplice sostituzione con soluzione delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	

■ Opere esterne all'alloggio e meccanismi di sollevamento

Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Porte esterne	Adeguamento murario ed eventuale sostituzione porta	La semplice sostituzione con porta delle medesime caratteristiche	
Scale	Adeguamento ai contenuti tecnici normativi	La semplice manutenzione	In relazione all'intervento potrà rendersi necessaria la dichiarazione di un tecnico che attesti la non compromissione della struttura portante.
Rampe	Adeguamento ai contenuti tecnici normativi	La semplice manutenzione	
Ascensore*	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i requisiti tecnici normativi	La semplice sostituzione dell'ascensore o sue parti, conformi ai requisiti tecnici normativi	*Vedere nota di seguito riportata
Servoscala* Montascale Piattaforma elevatrice Carrozzele elettriche montascale (scoiattolo)	La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiarari di non poterla fornire	La semplice sostituzione con impianto o ausilio conforme ai requisiti tecnici normative e/o delle medesime caratteristiche	*Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento sarà condizionato ad una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche.
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Percorsi esterni di pertinenza dell'edificio	Adeguamento con l'utilizzo di materiali in conformità ai contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con materiali delle medesime caratteristiche	
Parcheggi di pertinenza dell'edificio	Adeguamento degli spazi carrabili, copertura solo se lo spazio del parcheggio è a norma	La semplice sostituzione con materiali delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancelli	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	

* Nel caso in cui l'assemblea condominiale non autorizzi l'installazione dell'ascensore, l'interessato può installare, senza necessità di ulteriori approvazioni condominiali, meccanismi alternativi quali, ad esempio, servo scala o montascale.

L'assemblea condominiale può limitarsi a consentire alla persona disabile di installare, a sue spese, l'ascensore in questo caso il contributo sarà a totale ed esclusivo beneficio di quest'ultimo; nel caso in cui l'assemblea invece voglia partecipare alla spesa, il contributo sarà ripartito fra tutti i condomini favorevoli. In entrambi i casi la domanda dovrà essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.03 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter, comma 2, lett. C).

Copia del verbale dell'assemblea condominiale dovrà essere allegata alla richiesta di contributo, unitamente a tutti gli altri documenti necessari.

In relazione al contenuto definito nella tabella sopracitata si evidenzia che:

- non sono finanziabili le "migliorie" per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche;
- non possono essere finanziate le richieste di ampliamento, che comportano aumento di volumetria,
- non sono ammissibili gli interventi di manutenzione.

Si rammenta peraltro che l'art. 19 della l.r. 6/89 consente eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico - artistici o ambientali, l'interessato dovrà acquisire nulla osta per la realizzazione dell'intervento dalle autorità competenti.

Ai Comuni compete verificare la conformità di tutti gli interventi richiesti, ai contenuti tecnici normativi.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13).

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Il contributo **massimo erogabile** è pari a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio e a € 7.101,28 per opere esterne e meccanismi di sollevamento.

(Legge n. 13 del 1989, articolo 9 comma 2 e Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.11).

Pertanto raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata non potranno più essere erogati ulteriori contributi alla stessa persona e per lo stesso alloggio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il comune tenga costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che si avvalgono della legge n. 13 del 1989, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle nel massimo consentite.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.18).

I contributi non erogati devono essere restituiti dal Comune alla Tesoreria della Regione, al fine di potere essere nuovamente assegnati in base alla graduatoria generale dell'intero territorio regionale.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

Si ricorda che l'I.V.A. è rimborsabile solo nella misura del 4% (d.P.R. 663/1972) per l'acquisto dei materiali, degli ausili e per le opere murarie e che possono essere rimborsate anche le spese per la progettazione, con I.V.A. al 20%.

Sono ammesse le fatture con data antecedente alla richiesta di contributo purché le stesse riguardino esclusivamente ed esplicitamente la progettazione o la futura esecuzione degli interventi quale acconto all'impresa.

Relativamente alla necessità di garantire parità di trattamento ai cittadini che intervengono per realizzare le proprie opere funzionalmente connesse in un unico intervento risolutivo rispetto ad altri che intervengono invece in diversi momenti, si dovrà accertare in questo secondo caso che il contributo già concesso e quello eventualmente concedibile a fronte della nuova richiesta siano coerenti con le disposizioni del comma 2 dell'art. 9 della l. 13/89. Si dovrà pertanto verificare che la sommatoria dei contributi concedibili per le diverse opere funzionalmente connesse non superi l'importo massimo di Euro 7.101,28 "percentualmente" ammissibile per una spesa massima di Euro 51.645,69.

Ne consegue che la presentazione di più domande di contributo da parte dello stesso soggetto, riguardanti lo stesso immobile e la medesima tipologia di opere, deve sempre essere ricondotta al contributo che percentualmente spetterebbe al privato qualora facesse le opere nello stesso momento ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 9 della l. 13/89.

A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

■ La richiesta di contributo in **hollo** deve essere presentata dal disabile al sindaco del Comune in cui è sito l'immobile.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.1).

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA (fac-simile modulo A pag. 13)

■ Il **certificato medico**, in carta libera, sottoscritto da un medico da cui risulti esplicitamente:

1. l'handicap dell'avente diritto all'intervento,
2. la/e patologia/e da cui tale handicap deriva,
3. le obiettive difficoltà che ne derivano (così come precisato a pag. 25).

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare la relativa certificazione dell'ASL (anche in fotocopia).

■ **L'autocertificazione** deve contenere gli elementi riportati nel fac-simile modulo B pag. 15).

■ **La documentazione tecnica** può comprendere:

- relazione descrittiva
- disegni se non già allegati alla DIA già presentata al Comune e relativi a questi interventi
- computo estimativo e/o preventivo di spesa che individuino le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.2, 4.6 e 4.7).

I costi esposti e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezzari ufficiali.

Si precisa che la documentazione tecnica di cui sopra, prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, potrà essere utilizzata per il controllo degli interventi finanziati ed afferisce alla richiesta del contributo. È fatta salva dunque la documentazione prevista da ogni Comune per gli aspetti autorizzativi alla costruzione.

Si fa infine presente che compete al Comune l'istruttoria sull'ammissibilità ai contributi.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13).

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi giorno dell'anno.

Entro il 1° di marzo di ogni anno, i Comuni raccolgono le domande pervenute e ne verificano la sussistenza dei requisiti in particolare:

- l'esistenza delle barriere
- l'inesistenza dell'opera richiesta
- il mancato inizio dei lavori
- la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Per consentire il corretto espletamento della successiva attività regionale, i Comuni dovranno dal 2010 utilizzare il sistema informatizzato.

Il soggetto richiedente può eseguire l'intervento "a proprio rischio" anche prima di essere stato ammesso a contributo (**ma comunque dopo aver presentato la domanda a pena di decadenza**): lo stesso non potrà rivendicare alcun diritto qualora non vi sia la sufficiente disponibilità finanziaria regionale.

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.5).

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 marzo) il Comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il proprio fabbisogno e:

- predisporre l'elenco, che dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'albo comunale (ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 - codice sulla privacy - il trattamento dei dati personali richiesti è diretto unicamente all'espletamento delle finalità attinenti all'esercizio delle funzioni che competono alla pubblica amministrazione per l'erogazione del contributo. Pertanto l'elenco relativo al fabbisogno, di cui sopra deve essere reso pubblico in forma anonima);
- comunica alla Regione - Sede Territoriale competente - il fabbisogno (importo dei contributi calcolati ai sensi del comma 2 art. 9 - Legge 13/89) mediante provvedimento amministrativo, unitamente ad un elenco delle domande ammesse (tramite procedura on-line).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.14).

La competente Struttura di Regione Lombardia, per il tramite delle STeR, determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo. La Regione provvede quindi ad integrare i fondi sulla base delle disponibilità di bilancio, quando tali fondi non risultano sufficienti a soddisfare il relativo fabbisogno annuale.

I Comuni, entro trenta giorni dall'avviso del contributo assegnato, danno tempestiva comunicazione al beneficiario del contributo e provvederanno ad erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare pertanto al Comune la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa, l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia procederà al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.

Le domande non soddisfatte nell'anno di presentazione per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità.

A partire del 2010 queste attività sono informatizzate da apposito applicativo.